

**Regione Abruzzo
Provincia di Teramo
Comune di Notaresco**

IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

**Progetto per la costruzione e successiva gestione di un impianto di messa in
riserva e trattamento rifiuti non pericolosi**

Procedura di Verifica di Assoggettabilità

art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lettera z.b) del punto 7, All. IV, parte II

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Codice pratica 23/0407822 – Giudizio n. 4124 del 18/01/2024

RELAZIONE VINCOLO DI SCARPATA Ps fg. 38, part.IIa 239, sub. 49

Tecnico:



Febbraio 2024

Committente:

FERROMETAL S.r.l. - unipersonale
Zona Industriale – 64024 Notaresco (TE)
P.IVA: 00851060673




Oggetto: Ditta Ferrometal s.r.l. - Unipersonale. Verifica di Assoggettabilità a VIA, art. 19 Dlgs. 152/06. Codice pratica 23/0407822. Titolo progetto: Progetto per la costruzione e successiva gestione di un impianto di messa in riserva e trattamento rifiuti non pericolosi.
Giudizio n. 4124 del 18/01/2024. Fascia di rispetto vincolo di scarpata.

La ditta Ferrometal srl – Unipersonale, volendo costruire un nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, ha avviato la pratica di V.A. ex art. 19 Dlgs. 152/06.

Dalla cartografia si evince che il sito è interessato da graficismo di scarpata che, puntualmente, parte dal confine dell'impianto allontanandosene.

Dalla carta geomorfologica del PAI risulta **orlo di scarpata di origine fluviale o torrentizia. Non attivo.**


Carta Geomorfologica dei Bacini Idrografici - 1989/91 - orli di scarpata di origine fluviale
TIPOLOGIA, STATO

-  Orlo di scarpata di erosione fluviale o torrentizia, Attivo
-  Orlo di scarpata di erosione fluviale o torrentizia, Non attivo
-  Orlo di scarpata di erosione fluviale o torrentizia, Quiescente

Legenda PAI – stralcio (geoportale Regione Abruzzo)



PAI su Ortofoto Regione Abruzzo 2018-2019 (geoportale Regione Abruzzo)



PAI su CTR 1:5000 (geoportale Regione Abruzzo)

Il Piano Regionale di Gestione Rifiuti vigente (D.C.R. del 02/07/2018, n. 110/8) prevede la tutela integrale in presenza di pericolosità da scarpata e nell'ambito delle relative fasce di rispetto.

Il giudizio del CCR-VIA di cui all'oggetto ha sospeso il procedimento per n. 45 giorni (Giudizio richiamato in oggetto) in attesa della trasmissione da parte del proponente degli elaborati attestanti che il perimetro d'impianto non rientri all'interno della fascia di rispetto della scarpata, a valle della corretta trasposizione da parte del Comune di Notaresco ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI.

La ditta ha incaricato il tecnico, geom. Giorgio Di Giovangiacomo, per effettuare campagna di rilievi al fine di definire l'effettiva sussistenza del vincolo di scarpata e l'eventuale fascia di rispetto. La documentazione è stata sottoposta all'Amministrazione comunale, cui spetta la verifica dell'esistenza del suddetto vincolo e, se del caso, l'apposizione delle relative fasce di rispetto ai sensi dell'art. 20 (*Scarpate morfologiche, Ps*) comma 1 delle Norme di attuazione del PAI.

Prima della disamina dei risultati, si riporta stralcio della relazione geologica a firma del Dott. Geol. M. Massucci, allegata alla pratica di VA richiamata in oggetto (rif. pag. 17):

“L'insediamento sorge a quota di circa 64 metri s.l.m., nel complesso morfologico dei terrazzi alluvionali, lungo la sponda sinistra, a Nord del F. Vomano, consistente in un'estesa piana di fondovalle, debolmente inclinata a Sud. Benché ricada al piede della scarpata di terrazzo, non presenta forme indicanti fenomeni geomorfici in evoluzione, come pure, allo stato attuale, per la presenza di opere antropiche di sostegno del gradino morfologico. Sono anche da ritenersi improbabili eventi erosivi che possano giungere a interessare l'area di intervento.”

Risulta infatti esterna alle aree esondabili del Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo ed alle aree individuate come pericolose per “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico ... della Regione Abruzzo, pertanto non esige lo Studio di Compatibilità Idrogeologica.

Tali evidenze confortano sulle condizioni di stabilità del pendio e sull’innocuità dell’opera rispetto alle condizioni dell’assetto geodinamico, sulla base di considerazioni relative al livello di conoscenze raggiunto, al grado di affidabilità dei dati disponibili, alla complessità della situazione geologica e geotecnica, alla esperienza locale su pendii naturali in situazione simile.”

Le Norme Attuative del PAI riportano nell’allegato F – Indirizzi tecnici in materia di scarpate riportano alcune definizioni:

scarpata: la rottura naturale del pendio, di qualsiasi origine e litologia, con angolo (α) maggiore di 45° e altezza (H) maggiore di 2 metri; detti limiti di inclinazione ed altezza non valgono per le Scarpate di Frana attive o quiescenti (di cui al punto 3 del presente allegato F)”;

altezza: dislivello tra il ciglio (linea di rottura a monte, dove la pendenza aumenta bruscamente) ed il piede (linea di rottura a valle, dove la pendenza diminuisce bruscamente) della scarpata;

angolo: inclinazione del fronte (area di raccordo fra ciglio e piede).


In data 05/02/2024 il tecnico incaricato dalla Ditta ha effettuato i rilievi utili alla definizione della situazione precedentemente inquadrata. Sono stati rilevati n. 3 profili di scarpata. Di seguito si riportano i punti di rilievo e la ricostruzione dei profili stessi (si rimanda comunque all’allegato denominato “RILIEVO TOPOGRAFICO” a firma del tecnico incaricato geom. Giorgio Di Giovangiacomo):



LINEA SCARPATA

QUOTA 0,00 STAZIONE 100

SEZ. 1




	101	219	224	230	
DISTANZE PARZIALI	7.98	4.97	5.80	11.00	
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	7.98	12.95	18.75	29.75
QUOTA TERRENO	-0.10	-2.15	-2.85	-3.10	-4.55
DIFFERENZA QUOTA	4.45				

QUOTA 0,00 STAZIONE 100

SEZ. 2



	103	214	221	225	
DISTANZE PARZIALI	0.48	5.77	6.45		
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	0.48	6.25	12.70	
QUOTA TERRENO	-0.06	-1.75	-2.55	-4.22	
DIFFERENZA QUOTA	4.16				



Di seguito si riporta tabella di riepilogo per ciascuna sezione dei dati per la verifica della sussistenza dei criteri della definizione di scarpata.

	Altezza [m]	Pendenza massima [°]
sezione 1	4,45	13
sezione 2	4,16	18
sezione 3	3,80	18

Dai rilievi effettuati, dunque, si rileva che **il vincolo di scarpata** in realtà **non sussiste** sulla base della definizione e della tipologia di scarpata per la situazione di cui in parola.

La Ditta ha effettuato richiesta di eliminazione vincolo scarpata e, in subordine, la definizione delle fasce di rispetto fg. 38, part.IIa n. 239, sub 49. La richiesta è stata acquisita al protocollo comunale al n. 2031 del 14/02/2024.

L'amministrazione comunale ha dato riscontro alla richiesta suddetta con nota prot. n. 2383 del 23/02/2024, che si allega e cui si rimanda. Di seguito, per sommi capi, quanto riportato nel riscontro:

- presa d'atto che la documentazione presentata dalla Ditta che la massima pendenza del pendio è pari a 18° e condivisione delle considerazioni esposte
- considerazioni sulla necessità di definire la sussistenza (e l'eventuale definizione delle fasce di rispetto) del vincolo di scarpata in questione, ricadente in area industriale, in area più ampia di quella specificata dalla Ditta e sulla tempistica della conclusione del procedimento

specificando che è già stata avviata la ricerca per l'affidamento dell'incarico del rilievo topografico

- affermazione che nella porzione interessata indicata nella nota prot. n. 2031 del 14/02/2024, il vincolo di scarpata non sussiste in quanto l'angolo massimo del pendio è pari a 18° e quindi minore di 45° .

Da quanto sopra argomentato e dalla documentazione allegata, si ritiene che il CCR-VIA possa esprimere parere favorevole per il progetto in esame.

Elenco elaborati allegati

- RILIEVO TOPOGRAFICO
- Riscontro nota prot. 2031_2024
- Pec riscontro nota prot. 2031_2024
- pec notifica protocollo richiesta eliminazione vincolo scarpata